

REGOLAMENTO REGIONALE n. 2 del 12 febbraio 2014
pubblicato sul BURP 17 febbraio 2014, n. 21

Strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche per la Procreazione Medicalmente Assistita (Centri PMA): fabbisogno, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici.

Sintesi

Il Regolamento individua il fabbisogno, disciplina l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio, individua i requisiti minimi organizzativi, strutturali, impiantistici e tecnologici delle strutture sanitarie che possono erogare prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

Distingue tre livelli di intervento, (I, II e III) a seconda della complessità delle caratteristiche tecnico-scientifiche, delle attrezzature necessarie nonché delle competenze mediche richieste, definisce metodiche specifiche, disciplina la Criopreservazione e le Banche del seme

Principali soggetti dell'Amministrazione Regionale o esterni ad essa, direttamente interessati

Centri PMA

Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per l'Amministrazione Regionale e/o per soggetti esterni

Scadenze

Adempimenti

Soggetti

Novelle apportate dal regolamento

Il Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento n. 2/2005, "Organizzazione delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche per la procreazione medicalmente assistita ai sensi della L.R. n° 7/2004"

Note

I Centri PMA di I, II e III Livello già autorizzati dalla Regione alla data di entrata in vigore del Regolamento, devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente Regolamento nei termini indicati a far data dalla sua pubblicazione sul BURP:

- a. entro sei mesi per i requisiti organizzativi;
- b. entro dodici mesi per i requisiti strutturali e tecnologici.